ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Gli enti sportivi dilettantistici:
le collaborazioni nella riforma dello sport

Criticità per co.co.co., collaborazioni occasionali, volontari

avv. Biancamaria Stivanello

16 giugno 2023

PRINCIPI GENERALI

PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO causa ludica/associativa assenza di rapporto sinallagmatico	PRESTAZIONI A TITOLO ONEROSO causa di lavoro scambio lavoro retribuzione
LAVORO GRATUITO comunione di scopo solidaristico, non di lucro Il prestatore svolge attività a titolo gratuito	➢Lavoro **subordinato** (art.2094 c.c.) ➢Lavoro **autonomo** (art.2222 c.c.) ➢collaborazione coordinata e continuativa (art.409 n.3 c.p.c.) ➢collaborazione coordinata e continuativa etero organizzata resa per finalità istituzionali (art.2 co.2 lett.d) D.Lgs. 81/2015
➢ VOLONTARIO SPORTIVO	➢ LAVORATORI SPORTIVI ➢ COLLABORATORI AMMINISTRATIVO GESTIONALI ➢ ALTRI

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA FIGURA DEL VOLONTARIO SPORTIVO

ASSOCIAZIONI E SOCIETA'
FSN,DSA,EPS anche paralimpici
CONI, CIP, SPORT E SALUTE

- spontaneità della prestazione
- assenza di fine di lucro
- finalità amatoriali
- **GRATUITA'** della prestazione
- **INCOMPATIBILITA' rapporto di lavoro**
- **ASSICURAZIONE RC**

- svolgimento diretto dell'attività sportiva
- formazione, didattica e preparazione degli atleti

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA FIGURA DEL VOLONTARIO SPORTIVO

- spontaneità della prestazione
- assenza di fine di lucro
- finalità amatoriali
- **GRATUITA'** della prestazione
- INCOMPATIBILITA'
- ASSICURAZIONE RC

esclusivamente le **spese documentate** relative a
vitto
alloggio
viaggio
trasporto
sostenute in occasione di prestazioni effettuate **fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente**

tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente

autocertificazione spese fino a 150 euro/mese previa delibera ***correttivo-bis***

Indennità chilometrica
Risoluzione Ag.Entrate n.38/E 11/4/2014

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA FIGURA DEL VOLONTARIO SPORTIVO

- spontaneità della prestazione
- assenza di fine di lucro
- finalità amatoriali
- **GRATUITA**' della prestazione
- **INCOMPATIBILITA'**
- ASSICURAZIONE RC

prestazioni sportive di volontariato
sono incompatibili con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro
subordinato, autonomo,
ogni altro rapporto di lavoro retribuito
con ente di cui il
volontario è socio o associato
o
tramite il quale svolte la propria
attività sportiva

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA FIGURA DEL VOLONTARIO SPORTIVO

- spontaneità della prestazione
- assenza di fine di lucro
- finalità amatoriali
- **GRATUITA**' della prestazione
- INCOMPATIBILITA' rapporto di lavoro
- **ASSICURAZIONE RC**

DECRETO ATTUATIVO
per individuare
meccanismi assicurativi semplificati,
con polizze anche numeriche +
disciplina controlli

(rinvio art.18 co.2 D.Lgs. n.117/17)

+ assicurazione infortuni
(art.51 L.289/02)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA FIGURA DEL VOLONTARIO SPORTIVO

VOLONTARI SPORT Art.29 D.Lgs. 36/21

Spontaneità della prestazione

assenza di fine di lucro

finalità amatoriali

GRATUITÀ della prestazione

INCOMPATIBILITÀ rapporto di lavoro

ASSICURAZIONE RC, infortuni

- ✓ *correttivo-bis: autocertificazione 150€/mese*

VOLONTARI TERZO SETTORE art.17 D.lgs. 117/17

Spontaneità della prestazione

assenza di fine di lucro

fini di solidarietà

GRATUITÀ della prestazione

INCOMPATIBILITÀ rapporto di lavoro

ASSICURAZIONE RC, infortuni, malattia

REGISTRO DEI VOLONTARI NON OCCASIONALI

regole sui rimborsi spese:

- ✓ limiti massimi e condizioni predeterminate
- ✓ autocertificazione (10 €/die 150€/mese)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

INQUADRAMENTO DI LAVORATORI NELL'AMBITO DILETTANTISTICO: TIPOLOGIE CONTRATTUALI – art.25

ricorrendone i presupposti

Lavoro subordinato

Collaborazione coordinata e continuativa
(art.409 co.1 n.3 c.p.c.)

Lavoro autonomo

collaborazioni rese per fini istituzionali valide anche se organizzate dal committente
art.2 co.2 lett.d) D.Lgs. n.81/2015

presunzione di co.co.co. sportiva dilettantistica
art.28 D.Lgs. n.36/21

Lavoro subordinato art.2094 c.c.	Lavoro autonomo art.2222 c.c.
oggetto della prestazione è **l'energia lavorativa** che il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro sotto la vigilanza e le direttive del datore di lavoro **assoggettamento gerarchico** *ex multis* Cass. civ., Sez. lavoro, 30/11/2009, n. 25224 **INDICI SUSSIDIARI: orario, retribuzione fissa, assenza di rischio, continuità, etc.** possono assumere valore indiziario della subordinazione in tutti i casi in cui non sia agevole l'apprezzamento diretto del vincolo a causa della peculiarità delle mansioni *Ex multis* Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord, 26/05/2021, n. 14530	oggetto della prestazione è **l'opera/il servizio** cioè il risultato della propria attività organizzata in piena autonomia e a proprio rischio lavoro c.d. parasubordinato (art.409 co.1 n.3 c.p.c) personalità, continuità coordinazione: connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o nelle finalità perseguite dal committente modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti (L.81/2017 Jobs Act autonomi)

Lavoro subordinato art.2094 c.c.	Lavoro autonomo art.2222 c.c.
Cass. civ., Sez. lavoro, 18/06/1998, n. 6114 ISTRUTTORE DI NUOTO/DIRETTORE TECNICO CORSI : lunga durata del rapporto, tutti i giorni della settimana e anche domeniche per agonismo , orario predeterminato dalla società, obbligo di mettersi a disposizione della società, SUBORDINAZIONE : SUSSISTE	*Cass. civ., Sez. lavoro, 18/12/1996, n. 11329* ISTRUTTORI PALESTRA: programmi e turni adeguati alla loro disponibilità pluricommittenza gestione autonoma delle sostituzioni responsabilità per il servizio svolto LAVORO AUTONOMO: SUSSISTE

Lavoro subordinato art.2094 c.c.	Lavoro autonomo art.2222 c.c.
Trib. Venezia, sez. lav. 6.12.18, n. 499 Receptionist: istruzioni operative, controllo costante, ingerenza, ordini di servizio rilevazione della presenza dal passaggio della tessera usata per l'apertura dei tornelli metodo di controllo dell'orario SUBORDINAZIONE : SUSSISTE	*Trib. Monza, sez, lav. 6.12.19, n.506* Receptionist : obbligo indossare uniforme, istruzioni operative quotidiane, obbligo di partecipare a riunioni, compilazione fogli presenza, costante controllo e richiamo su gruppo whatsapp, retribuzione mensile orario di lavoro non fisso non predeterminato dal datore di lavoro SUBORDINAZIONE : NON SUSSISTE escluso potere direttivo del datore di lavoro I fogli presenza non sono risultati modalità di controllo ma strumento di coordinamento

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 1/3

- **CO.CO.CO. "COMUNE" – art.409 co.1 n.3 c.p.c.**

Modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti , se organizzate dal committente si applica ex lege la disciplina del lavoro subordinato (art.2 D Lgs. 81/15)

- **CO.CO.CO. ETERO ORGANIZZATA (co.co.org.)**

PER PRESTAZIONI <u>RESE A FINI ISTITUZIONALI</u>

a favore di ASD/SSD – art.2 co.2 lett.d) D.Lgs. 81/15

FSN,DSA,EPS,CONI *MIN. Lav. Interpello 6/2016*

in deroga al principio generale NON si applica *ex lege* la disciplina del lavoro subordinato

si ritiene che la nozione di fini istituzionali sia più ampia rispetto alle prestazioni del lavoratore sportivo e possa includere anche gli addetti a mansioni amministrative

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 2/3

- **CO.CO.CO. "SPORTIVA DILETTANTISTICA" – art. 28 D.Lgs. 36/21**

Contratto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo , nei confronti del medesimo committente

PRESUNZIONE CO.CO.CO.

a) durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive**

b) prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva

- *Correttivo –bis: elevazione del tetto orario settimanale a **ventiquattro ore***

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 3/3

principio di indisponibilità del tipo contrattuale per la subordinazione - *C. Cost., n.121/93; n.115/94; n.76/2015*

art.28 = PRESUNZIONE RELATIVA

ammette le prova contraria, a carico di chi intende far valere una diversa qualificazione del rapporto

è possibile stipulare altri contratti

è possibile stipulare co.co.co. per prestazione di durata maggiore

il contratto è valido ma in questo caso non opera

la presunzione onere di dimostrare la natura genuinamente autonoma della prestazione spetta al committente

valutare opportunità di certificare il contratto di lavoro - artt. 75 ss. del D.Lgs.n. 276/2003

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO SPORTIVO

Il procedimento volontario di certificazione dei contratti di lavoro prevista dagli artt. 75 ss. del D.Lgs. 276/2003, potrebbe assumere un ruolo di rilievo a seguito del nuovo inquadramento lavoristico di tutte le prestazioni onerose e dell'interesse dei sodalizi sportivi a determinare preventivamente il corretto inquadramento dei collaboratori, in entrambi i settori ma principalmente nell'area del dilettantismo, in specie dove non trovi applicazione la presunzione di autonomia del rapporto introdotta dall'art.28.

- ✓ L'art.25 co.3 D.Lgs.36/21 riconosce agli accordi collettivi stipulati da FSN e DSA, anche paralimpiche, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori, la possibilità di definire buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione. In assenza di tali indici: rinvio a decreto governativo.
- ✓ Per effetto della certificazione la natura autonoma della collaborazione coordinata e continuativa si considera valida fino a prova contraria sull'erronea qualificazione del contratto oppure sulla difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione in concreto, da accertarsi in sede giudiziale avanti il Giudice del lavoro.
- ✓ efficacia giuridica della certificazione: art.79 D.Lgs. 276/03 Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino alla sentenza di merito, fatti salvi i provvedimenti cautelari

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

IL LAVORO OCCASIONALE

➢ prestazioni occasionali :
abrogazione riferimento all'art.54-bis del D.L. n.50/17 convertito con modificazioni in l.96/17
[*art.25 co.4 testo originario*]

➢ lavoro autonomo occasionale:
eliminazione inciso "*lavoro occasionale*" all'art.35 prestazioni occasionali di cui all'art.67 co.1 lett.l) tuir (redditi da lavoro autonomo non esercitati abitualmente)

Quale trattamento
per le prestazioni occasionali?

➢ art.53 TUIR co.2 lett.a) :
Redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del d.lgs. 36/21

"il decreto ha ad oggetto il lavoratore sportivo che presta la sua attività con continuità a fronte di un corrispettivo. In questo contesto potrebbe ricorrere la figura del lavoratore occasionale ma sarebbe disciplinata dalle norme generali. La prestazione sportiva è normalmente legata a campionati o tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata annuale. In presenza di una attività sportiva di carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti della collaborazione occasionale"
relazione illustrativa correttivo

Riferimenti

avv. Biancamaria Stivanello
b.stivanello@lexstivanello.it